

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 1950

(25^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944):

PRESIDENTE	Pag. 167 e <i>passim</i>
ITALIA	168, 169
ORLANDO	168 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista	168 e <i>passim</i>
SCHIAVONE	168, 169
DE NICOLA	168 e <i>passim</i>
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	169, 174
NOBILI	169
AZARA, <i>relatore</i>	170 e <i>passim</i>
TUPINI	172, 173, 174
BERLINGUER	177

La riunione ha inizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Nicola, Gavina, Gramegna, Italia, Musolino, Nobili, Orlando, Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambatti-

sta, Romano Antonio, Schiavone, Spallino, Tupini, Turco, Varriale, Zelioli.

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali ».

Comunico innanzi tutto alla Commissione che mi è pervenuto un telegramma da parte del Consiglio dell'Ordine forense di Torino così formulato: « Consiglio Ordine forense Torino interprete voti Assemblea esprime recisa opposizione avvocati procuratori progetto nuova Cassa previdenza che ripetendo esperimento ente burocratico centralizzato destinato ripetere precedente insuccesso costituisce inutile aggravio per la classe senza raggiungere dignitoso trattamento previdenza. Ossequi — Presidente Consiglio Ordine forense Torino Fiasconaro ».

Ricordo che nella precedente riunione sono stati approvati il primo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 e che si è deciso di rinviare la discussione sul secondo comma dell'articolo 1.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice Presidente;

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati uno per ciascun Ordine, con deliberazione dei rispettivi Consigli e ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge e quelle che non risultano espressamente assegnate agli altri organi.

AZARA, *relatore*. All'articolo 5, che elenca le funzioni del Comitato dei delegati, mi sembra opportuno segnalare ed enumerare anche, data la loro importanza, le materie indicate negli articoli 43 e 44, che riguardano la misura degli assegni di pensione, le tabelle, il saggio di interesse, le modalità di riscossione dei contributi e l'integrazione degli assegni con l'indennità di contingenza. Questi sono argomenti molto gravi, a mio modo di vedere, ed è bene che siano ricordati e segnalati.

Per questo, al posto della lettera e), che diventerebbe f), propongo di inserire questa proposizione: « e) delibera sulle materie indicate negli articoli 43 e 44; ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Io desidererei fare alcune osservazioni. La prima è che bisogna statuire che il Comitato dei delegati è presieduto dal presidente della Cassa, perchè, siccome non l'abbiamo detto nell'articolo 4, è necessario che lo diciamo nell'articolo 5.

La seconda osservazione è che bisognerebbe dire quanto dura in carica questo Comitato dei delegati, perchè sappiamo come viene nominato, sappiamo quali sono le sue funzioni (che sono elencate) ma non mi pare che sia indicata la durata del Comitato stesso.

La terza osservazione, che si riconnette con la particolare struttura di questo Comitato dei delegati, è questa: il Comitato dei delegati sarà una specie di Parlamento perchè, con un rappresentante per ogni Ordine forense, si raggiungerà

un cospicuo numero di delegati. Non ricordo ora con precisione quanti siano gli Ordini forensi in Italia; ma credo che siano più di 200. Pertanto richiamo la vostra attenzione non sulle funzioni indicate ai numeri a), b), c), d), e) secondo la opportuna proposta dell'onorevole Azara (io sono d'accordo con il relatore), ma sulla lettera e) dell'antico testo del senatore Italia, dove è detto: « e) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge e quelle che non risultano espressamente assegnate agli altri organi ». Su questo punto faccio tutte le mie riserve, perchè, nonostante la cura che potremo porre nell'elencare le varie funzioni degli organi della Cassa, indubbiamente alcune ci sfuggiranno, forse anche perchè di modesta portata, per cui mi sembrerebbe eccessivo attribuirle ad un organo di così difficile convocazione, come il Comitato dei delegati. Perciò io direi che le funzioni che non risultano espressamente assegnate ad altri organi sono assegnate al Consiglio di amministrazione, che è un organo più continuativo e di più facile convocazione.

ORLANDO. Se non erro, si stabilisce nel disegno di legge che un solo presidente presiede sia il Consiglio di amministrazione che il Comitato dei delegati. Tale presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. Mi sembra però che il primo scalino sia rappresentato dal Comitato dei delegati, che nomina il Consiglio di amministrazione; questo, a sua volta, elegge nel proprio seno il presidente, al quale il disegno di legge attribuisce anche la presidenza del Comitato. In altri termini, nella sua prima adunanza il Comitato dei delegati rimarrebbe senza presidente. Ed allora bisognerebbe indicare chi è che presiede nella prima adunanza il Comitato dei delegati, del che il disegno di legge non fa parola.

Circa, poi, i voti concessi a ciascun delegato, non vorrei che con il sistema proposto sorgesse l'impressione che si vogliano favorire gli Ordini forensi minori a danno di quelli maggiori. Io sono contrario ad ogni privilegio e ritengo che la democrazia sia numero. Dare un voto al delegato di Aosta, il cui Ordine è composto di appena dodici avvocati, concedere, cioè, in proporzione, all'Ordine di Aosta una rappresentanza maggiore di quella che si dà all'Ordine di Roma, che ha cinquemila avvocati, non mi sembra equo. Nel caso, forse, la proporzionalità pura sarebbe ecces-

siva, ma comunque la proporzione numerica fra i vari Ordini dovrebbe essere rispettata.

DE NICOLA. Le osservazioni sollevate dal senatore Orlando investono nella sostanza, oltre l'articolo 5, anche l'articolo 6. Propongo pertanto che si abbinino nella discussione i due articoli.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 6 viene allora abbinato a quello dell'articolo 5. Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito, a mezzo di raccomandata postale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente della Cassa ed è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati che rappresentano i tre quarti degli iscritti alla Cassa.

In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

È concesso a ciascun delegato un voto in rapporto a 100 iscritti alla Cassa compresi nell'albo del Consiglio dell'Ordine che egli rappresenta.

Qualora il numero degli iscritti alla Cassa di cui al comma precedente non raggiunga il numero di 100 il delegato ha egualmente diritto ad un voto.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quinto degli iscritti alla Cassa.

Ai commi 5 e 6 di quest'articolo l'onorevole relatore propone di sostituire il seguente:

« A ciascun delegato spetta un voto in rapporto a cinquanta, o frazione di cinquanta, iscritti alla Cassa, compresi nell'albo del Consiglio dell'Ordine che egli rappresenta, fino a cento iscritti, un voto in rapporto a cento iscritti, o frazione, da centouno fino a cinquecento e un voto in rapporto a 200 iscritti o frazione, oltre i cinquecento ».

DE NICOLA. Penso che la seconda osservazione del senatore Orlando abbia avuto una risposta risolutiva dalla lettura dell'articolo 6, poichè da questo appare che i delegati dei vari Ordini non sono considerati alla stessa stregua, concedendosi un voto ogni cento iscritti.

ORLANDO. Rimane un solo dubbio, che mi sembra debba essere chiarito. Cioè a dire, questo criterio è valido tanto per le deliberazioni da prendersi dal Comitato, quanto per l'elezione delle cariche? Nelle assemblee delle società per azioni, ad esempio, i voti si riferiscono anche alle nomine.

DE NICOLA. Cercherò di rispondere a tutte le osservazioni sollevate.

Prima osservazione. Il senatore Orlando chiede: chi sarà a presiedere la prima adunanza del Comitato dei delegati? È questa una questione che va certamente risolta, ma, a mio avviso, tale soluzione deve trovar posto nè nell'articolo 5, nè nell'articolo 6, che riguardano la vita normale del Comitato dei delegati, ma in una disposizione transitoria, trattandosi di una norma che avrebbe valore per una sola volta, cioè all'inizio dell'attività della Cassa. Pertanto non credo necessario modificare in tale parte l'articolo 6.

Seconda osservazione. Si chiede perchè non sia fissata la durata in carica del Comitato dei delegati. È questa una osservazione esatta, che diventa però tale in seguito ad una modifica che il collega Italia ha introdotto nella proposta originaria formulata dal Consiglio dell'Ordine di Napoli. In questa ultima si prescriveva che i delegati dovessero essere nominati fra i componenti dei Consigli degli Ordini forensi, per cui evidentemente il Comitato aveva la medesima durata dei Consigli stessi, vale a dire due anni. Il senatore Italia fece però rilevare che non era opportuno limitare con una norma tassativa la possibilità di scelta dei delegati, poichè, anche al di fuori dei Consigli degli Ordini, vi sono avvocati competenti e versati in materia. Di conseguenza, il testo dell'articolo 5 fu modificato nel senso proposto dal senatore Italia. Non essendo più legata la vita del Comitato a quella dei Consigli degli Ordini, sorge ora la necessità di fissare la durata in carica del Comitato medesimo.

Terza osservazione. Il senatore Orlando domanda se la proporzionale, assunta in ragione di un voto ogni cento iscritti, si estenda anche alle votazioni per le nomine. Rispondo che, avendo ciascun Ordine un solo rappresentante nel Comi-

tato (e quindi non può averne che uno solo anche nel Consiglio di amministrazione), ne consegue che per le nomine non può giocare la proporzionale.

TUPINI. Poichè non è praticamente possibile concedere un delegato ad ogni centuria di avvocati, si concede un delegato per ciascun Ordine forense. Però, esistendo Ordini composti di meno di 100 avvocati ed esistendo altresì Ordini, quali — ad esempio — quelli di Roma e di Napoli, con qualche migliaio di avvocati, si dà a ciascun delegato un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti.

Ciò vale per le deliberazioni da prendersi da parte del Comitato dei delegati. È da stabilirsi ora il valore dei voti per le nomine. Si chiede ogni delegato quanti voti può disporre per le nomine? Mi sembra che il criterio che vale per le deliberazioni debba analogamente valere per le nomine. Anche in questo caso quindi il delegato dovrebbe disporre di tanti voti quante sono le centurie che egli rappresenta. Non si può, infatti, dare uguale valore al voto del delegato di Aosta e a quello del delegato di Roma.

AZARA, *relatore*. V'è da notare innanzi tutto che, adottando questo criterio, la votazione diventa sostanzialmente palese, in quanto, conoscendosi il numero di voti di cui dispone ciascun delegato, la distribuzione della votazione è di immediata evidenza.

Considerato poi che i rappresentanti del Comitato son tutte persone scelte e qualificate, su cui si può con sicurezza votare, io penso che, per quanto riguarda le nomine, la votazione possa avvenire per mezzo di voti effettivi, vale a dire un voto per ogni delegato.

Dove invece occorre mantenere la proporzionale è nelle votazioni successive, concernenti le varie deliberazioni su cui è competente il Comitato.

ORLANDO. La proporzione dei voti deve essere osservata, secondo me, anche nella votazione per le nomine. Io mi sento il dovere di ribadire questo concetto, anche nella mia qualità di presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Roma.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi pare che la presente questione sia di grave momento e degna di essere profondamente discussa.

Al comma 5º dell'articolo 6 si prescrive il modo di calcolare il « peso » di ciascun delegato in seno al Comitato.

Un emendamento dell'onorevole relatore modifica lievemente la proporzione dei voti da attribuirsi ai singoli delegati, ma di questo parleremo in un secondo momento. La questione che ora interessa è invece quella di stabilire il criterio da usarsi per le nomine effettuate dal Comitato dei delegati.

Dichiaro subito che io sono favorevole a rispettare, anche in questo caso, la proporzione dei voti attribuiti ai singoli delegati. Rilevo infatti che, se noi adottiamo un dato sistema per le deliberazioni del Comitato, a maggior ragione dobbiamo osservarlo per l'atto essenziale e fondamentale del Comitato dei delegati, che è appunto quello di nominare il Consiglio di amministrazione, l'organo che praticamente reggerà la Cassa.

Le eventuali difficoltà per l'attuazione di tale sistema, a mio avviso, si potrebbero superare con il voto plurimo, attribuendo a ciascun delegato tante schede quante sono le centinaia di voti di cui egli dispone. In tal modo sarà rispettato sempre il segreto della votazione.

Per quanto riguarda poi le deliberazioni elencate nell'articolo 5, faccio osservare che all'articolo 6 vi è un comma che reca: « Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti ». Ora, se tale norma va intesa alla lettera, noi con essa verremmo a distruggere il presupposto da cui partiamo, vale a dire il concetto della proporzione dei voti attribuiti ad ogni delegato in base agli iscritti alla Cassa. È un punto, questo, che ha bisogno di un chiarimento.

DE NICOLA. Nel suo progetto il Consiglio dell'Ordine di Napoli aveva proposto « dei voti », non « dei votanti ».

AZARA, *relatore*. Vorrei chiarire la portata del mio emendamento ai commi quinto e sesto dell'articolo 6. È esatto quel che osserva il senatore Orlando, cioè che non è giusto che l'Ordine di Roma abbia lo stesso numero di voti dell'Ordine, per esempio, di Aosta, ma, rovesciando l'osservazione, faccio rilevare che non è nemmeno giusto che gli Ordini dei grandi centri sommergeano addirittura quelli dei piccoli centri. Mi chiedo allora se il sistema proposto nel disegno di legge sia un sistema democratico; secondo me, non lo è. L'affermazione sembra forse troppo forte, ma io dichiaro che non si può assolutamente venir meno al principio che i piccoli Ordini, che rappresentano dal punto di vista ter-

ritoriale la stragrande maggioranza nello Stato, abbiano un'adeguata rappresentanza. Con ciò non voglio affermare che debbano giungere alla parità con i grandi Ordini forensi, ma rilevare che la proporzione deve essere più perequata.

Da qui il mio emendamento. In esso ho cercato di fondere la proposta ministeriale e quella dei senatori De Nicola e Italia. Nella forma ho seguito quest'ultima, nella sostanza mi sono attenuto alla prima. La differenza tra il mio sistema e i precedenti è chiarita dalla tabella a pagina 4 della relazione a stampa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io ho studiato il sistema proposto dal senatore Azara e quello proposto dal senatore Italia e debbo dichiarare che è mia opinione si debba rimanere fermi sulla proposta originaria del senatore Italia. Infatti la preoccupazione dell'onorevole relatore che le minoranze abbiano garantita una rappresentanza equa trova soddisfazione nell'articolo 6 proposto dal senatore Italia, e precisamente nel comma che reca: « Qualora il numero degli iscritti alla Cassa non raggiunga il numero di 100 il delegato ha ugualmente diritto ad un voto ».

Si è fatto il caso di Aosta. Ebbene, con la norma che ho letto, Aosta, il cui Ordine ha appena 12 avvocati, avrebbe diritto ad un voto nel Comitato; vale a dire questo esiguo numero di avvocati, nelle deliberazioni e nella nomina del Consiglio di amministrazione, verrebbe proporzionalmente a pesare più di quanto, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti, verrebbe a pesare un Ordine forense maggiore. È questa una garanzia per le minoranze al di là della quale non credo si possa e si debba andare.

D'altra parte, in sostanza, con la Cassa si tratta di difendere e tutelare gli interessi patrimoniali degli iscritti negli Ordini professionali, e più specificamente degli iscritti alla Cassa degli avvocati e procuratori. Ritengo pertanto che il peso di tali interessi non debba essere troppo menomato dall'adozione di un sistema che attribuisca troppi voti alle minoranze.

AZARA, *relatore*. Il collega Rizzo ha fatto il caso di un Ordine forense di 12 avvocati. Facciamo ora il caso di un Ordine di 92 avvocati. È giusto che anche questo abbia un solo voto?

Il mio sistema fa capo a quello ministeriale, che è stato studiato a fondo e non da oggi. In parole povere, con esso si concede un voto per i

primi 50 iscritti o frazione di 50, un altro voto per la seconda frazione di 50, fino a 100, ed un voto ogni 100 iscritti o frazione, da 101 fino a 500; oltre i 500 un voto in rapporto a 200 iscritti o frazione. La differenza con il sistema Italia non è molta. Essa sta tutta nel primo centinaio, dove, invece di concedere un voto, se ne concedono 2, di 50 in 50, per cui, oltre il centinaio e fino a 500, si ha un voto in più rispetto al sistema Italia.

TUPINI. Nei riguardi della formula suggerita dal senatore Azara sono preoccupato dalle osservazioni fatte dal collega Rizzo. In fondo, qual'è lo scopo della Cassa? Quello di assistere gli avvocati bisognosi. Ora, è indubbio che il numero degli avvocati bisognosi....

DE NICOLA. Ma la Cassa deve assistere tutti gli avvocati.

TUPINI. A maggior ragione si regge la mia osservazione. Infatti, siccome è un'opera di assistenza che si svolge a favore di tutti gli avvocati, è naturale che i Consigli dell'Ordine che hanno un maggior numero di avvocati debbano avere una rappresentanza adeguata con la concessione a ciascun delegato di un voto ogni 100 avvocati. Il collega Azara si preoccupa del fatto che con questo sistema si verrebbe a dare eccessivo peso al numero e si diminuirebbe troppo la potenzialità di quei Consigli che contano poche unità di avvocati. Ma di questo dobbiamo preoccuparci fino ad un certo punto.

Mi pare che l'esigenza sia di attribuire i voti in rapporto al numero e che tale esigenza sia soddisfatta adottando il rapporto proposto dal senatore Italia.

AZARA, *relatore*. Badate che questo argomento è molto delicato. Stabilire la proporzione, fissare il rapporto farà molta impressione ed avrà molta importanza presso i Consigli, perchè quelli piccoli diranno senz'altro: « Qui si sono unite Roma e Napoli e il resto dell'Italia non conta niente ». Il rapporto che ho proposto io non dà fastidi ai grandi Ordini e darà soddisfazione ai piccoli.

PRESIDENTE. Sono molto perplesso su questa questione. Io credo che il sistema proposto dall'onorevole Azara, oltre che soddisfare una esigenza di democrazia, obbedisca a una necessità pratica perchè lo schiacciamento che 3 o 4 Consigli dell'Ordine — ad esempio quelli di Milano, Napoli e Roma — potrebbero fare, in caso

contrario, di tutti gli altri Consigli è pericolosissimo. In questo caso si determinerebbe, da parte dei Consigli minori, un movimento centrifugo, di cui costituisce un esempio l'atteggiamento assunto dal Consiglio dell'Ordine di Torino.

AZARA, *relatore*. Col sistema da me proposto i Consigli più numerosi avranno sempre una maggioranza grandissima, ma non tale da annullare addirittura i voti dei delegati dei Consigli più piccoli.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me, o i membri del Comitato sono considerati delegati dei singoli interessati, ed allora bisogna adottare un sistema tale che vi sia una rappresentanza esattamente proporzionale al numero degli interessati stessi; oppure sono considerati rappresentanti veri e propri degli Ordini forensi, ed allora francamente non capisco come questi, che giuridicamente rappresentano sempre la medesima entità, possano avere più o meno voti a seconda che si tratti dell'Ordine forense di Roma o di Napoli ecc.

ORLANDO. Trovo che la questione si è sviluppata ed ha progredito, ma io mossi da questo punto, che mi pare superato: cioè se il criterio di proporzionalità stabilito nell'articolo 6 debba intendersi applicabile tanto alle deliberazioni, quanto alle nomine. Questo punto mi pare superato in senso affermativo; la questione ora si ingrandisce.

DE NICOLA. La questione posta dall'onorevole Tosato però non è superata.

TUPINI. Non mi sembra che l'onorevole Tosato si sia pronunziato. Egli ha fatto una semplice alternativa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ho posto una questione.

DE NICOLA. Certe volte le questioni si pongono in modo tale da far capire la propria opinione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio la proposta formale di mettere ai voti il testo dell'articolo 6 come ci è stato proposto. Se non sarà approvato, andremo allora alla ricerca della formula migliore che possa essere appoggiata dalla maggioranza.

DE NICOLA. Mi pare che la discussione sia ormai arrivata al punto di maturità. Vediamo allora su che cosa dobbiamo votare. Certo non possiamo prescindere da una idea che, se non è

stata poi tradotta in una proposta formale, è apparsa evidente dall'intervento del Sottosegretario onorevole Tosato. Egli ha sollevato in sostanza una pregiudiziale, vale a dire che, data la natura di questa rappresentanza, occorre vedere se si debba prescindere da ogni criterio proporzionale; questione pregiudiziale che dovrebbe essere messa in votazione per prima.

TUPINI. Ma dovrà essere votata soltanto se il Sottosegretario farà una vera e propria proposta formale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non faccio una proposta formale.

DE NICOLA. Ed allora, signor Presidente, restano in discussione due questioni. Visto che si deve nella votazione adottare un criterio proporzionale, bisogna vedere se si debba accogliere la proposta del collega Italia, che corrisponde a quella del Consiglio dell'Ordine di Napoli (cioè un voto per ogni 100 iscritti e per gli altri che non abbiano raggiunto i 100 iscritti egualmente un voto) o se si debba invece approvare la proposta che è concretata nella tabella formulata dal senatore Azara. Quindi bisogna scegliere tra l'una e l'altra proposta. Siccome però la proposta Azara rappresenta un emendamento alla proposta del senatore Italia, mi pare evidente che debba essere messa ai voti per prima. E questo diversamente da quanto ha detto l'onorevole Rizzo, che vorrebbe che fosse messo ai voti prima di tutto il testo del senatore Italia.

V'è poi una seconda questione. Bisogna vedere cioè se questo stesso criterio proporzionale per le deliberazioni debba essere anche esteso alle nomine. Queste sono le due questioni delle quali ci dobbiamo occupare.

ORLANDO. Debbo dire che, come posizione di questioni, questa fatta dall'onorevole De Nicola non può essere nè più precisa, nè più chiara, nè più giusta; come metodo, però, sono preoccupato perchè, a mio avviso — e prescindendo in questo momento dalla mia qualità di rappresentante del Consiglio forense più numeroso d'Italia — la prima questione può generare un movimento di reazione da parte dei Consigli dell'Ordine più numerosi. Sarei perciò della opinione che questa questione restasse sospesa.

AZARA, *relatore*. Durante la sua momentanea assenza, onorevole Orlando, io ho detto che si verificherà una vera sollevazione degli Ordini fo-

rensi più piccoli, che sono in grandissima maggioranza; e questa reazione può anche portare alla non iscrizione alla Cassa nazionale, alla insistenza per la costituzione di Casse regionali, intenzioni e movimenti che già ci sono, perchè li ho appresi e li conosco dagli atti. Il giorno in cui i Consigli vedessero che i piccoli centri non hanno una rappresentanza almeno visibile, diranno: « Noi non vogliamo questa Cassa, vogliamo Casse regionali ». Qui poi c'è un'altra questione: ci sono le regioni ricche e quelle povere.

DE NICOLA. Non essendosi messa ai voti la pregiudiziale che proponeva di considerare tutti i Consigli dell'Ordine alla stessa stregua, la questione si riduce ad una semplice questione di *quantum*: si tratta cioè soltanto di fissare questo *quantum*. Con la proposta Italia si raggiunge una preponderanza un poco eccessiva; con la proposta Azara si mantiene la preponderanza, ma essa viene delimitata. Ora dobbiamo scegliere tra la proposta Italia, che stabilisce un *quantum* maggiore, e la proposta Azara, che stabilisce un *quantum* minore.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei proporre ancora alcune modifiche di natura formale e sostanziale.

Anzitutto, per rispondere ad un dubbio del Sottosegretario di Stato, dubbio che mi sembra meritevole di considerazione da un punto di vista quanto meno teorico, io nel primo comma dell'articolo 5 non parlerei di rappresentanti di Ordini forensi. Non è necessario. Si può eludere la questione dicendo: « Il Comitato dei delegati è costituito da avvocati nominati per due anni, uno per ciascun Ordine ». Ho parlato di « due anni », perchè, se entriamo nell'ordine di idee di stabilire come durata il termine di due anni, lo possiamo anche dire subito. Questo è il primo punto.

Il secondo punto riguarda le attribuzioni che non risultano espressamente assegnate ad altri organi. Questo è un emendamento soppressivo delle ultime parole della lettera e) e precisamente: « e quelle che non risultano espressamente assegnate agli altri organi ». Come ha detto, tali funzioni dovrebbero essere attribuite non al Comitato dei delegati, ma al Consiglio di amministrazione.

Il terzo punto riguarda il primo comma dell'articolo 6, in cui è detto: « Il Comitato dei delegati è convocato almeno due volte l'anno ». Io proporrei di dire « almeno una volta l'anno ». La ragione è presto detta. Abbiamo osservato

che il Comitato dei delegati sarà composto di più di 200 membri. So bene che la carica di delegato è gratuita, ma le spese di viaggio e le indennità di soggiorno saranno a carico della Cassa. Riunire 200 o più persone a Roma, sede centrale della Cassa, significa una spesa di milioni che noi, per quanto è possibile, dobbiamo cercare di limitare.

AZARA, *relatore*. Ma ci sono delle ragioni che giustificano la convocazione almeno due volte l'anno del Comitato. La prima è quella dei bilanci: il Comitato dovrà riunirsi almeno una volta per il bilancio preventivo e una volta per il bilancio consultivo. Poi possono verificarsi contingenze di urgenza e di gravità per cui si rende necessaria la convocazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma questa convocazione straordinaria è prevista. D'altra parte, quando si approverà il preventivo, potrà anche approvarsi il consuntivo.

Se la Cassa sarà bene amministrata dal suo Consiglio di amministrazione, indubbiamente anche una sola convocazione annuale del Comitato dei delegati potrebbe bastare.

AZARA, *relatore*. Se non verrà dato il contributo dei 100 milioni da parte dello Stato ...

DE NICOLA. Non verrà dato di certo.

AZARA, *relatore* ... verrà a mancare anche il controllo da parte del Ministero ed allora la unica forma di controllo resterà proprio limitata a quella delle due adunanze.

ORLANDO. A me non sembra opportuno modificare il testo del primo comma dell'articolo 5, secondo la proposta del senatore Rizzo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di non insistere su questo emendamento, anche per procedere più celermente. Debbo invece insistere sulla soppressione, nella lettera e) dell'articolo 5, delle parole: « e quelle che non risultano espressamente assegnate agli altri organi ». Quando verrà, poi, in discussione l'articolo 9, proporrò che le funzioni non espressamente assegnate agli altri organi siano attribuite al Consiglio di amministrazione.

ORLANDO. Ma se sorgeranno questioni su funzioni non espressamente attribuite agli organi della Cassa, agiremo *in corpore juris*. Noi giuristi che ci stiamo a fare? Noi ci stiamo appunto per risolvere le questioni che non hanno riscontro nel testo, a seconda della natura delle questioni stesse; con l'analogia, magari, si troverà l'organo competente.

AZARA, *relatore*. Io credo che la frase che il senatore Rizzo vorrebbe sopprimere — la quale si trova nei vari progetti, compreso quello del Consiglio dell'Ordine di Napoli — debba restare. Essa non è senza fondamento. Attribuire al Consiglio d'amministrazione le funzioni che non risultano espressamente assegnate ad altri organi può determinare qualche inconveniente.

DE NICOLA. La ragione addotta poco fa e che è stata accolta dalla Commissione, vale a dire che dobbiamo ridurre al minimo possibile le adunanze del Comitato dei delegati, mi pare che militi a favore della proposta Rizzo di non attribuire al Comitato dei delegati le funzioni che non risultano espressamente assegnate.

ORLANDO. Io, come giurista, opino che può sorgere una questione che, per sua natura, può creare seri inconvenienti. E poi, quando tale questione sorgerà, ci sarà un giurista che la risolverà. Sarei del parere, perciò, di accantonare questa questione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 5 fino alla lettera *d*) inclusa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposizione *sub* lettera *e*), suggerita dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito a tale approvazione, la lettera *e*) del testo primitivo diventa allora lettera *f*).

Metto ai voti l'emendamento Rizzo tendente a sopprimere le ultime parole della lettera *f*) « e quelle che non risultano espressamente assegnate agli altri organi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta ora da fissare la durata in carica del Comitato dei delegati. Essa non era espressamente fissata nel progetto del Consiglio dell'Ordine di Napoli perchè, come ha precedentemente spiegato il senatore De Nicola, secondo quel progetto, i delegati venivano scelti tra i componenti dei Consigli dell'Ordine ed implicitamente, quindi, avevano la medesima durata in carica dei Consigli. Accettato invece il criterio del senatore Italia, per cui i delegati possono essere scelti anche fuori dei Consigli dell'Ordine, oc-

corre ora stabilire espressamente il termine di durata in carica con un comma aggiuntivo all'articolo 5.

DE NICOLA. Propongo il seguente comma aggiuntivo: « Il Comitato dei delegati dura in carica due anni ».

•PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 5 proposto dal senatore De Nicola. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 5, che, in seguito alle modificazioni introdotte, risulta così formulato:

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati uno per ciascun Ordine, con deliberazione dei rispettivi Consigli e ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) delibera sulle materie indicate negli articoli 43 e 44;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica 2 anni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 6.

ORLANDO. È detto nel primo comma che il Comitato dei delegati è convocato dal presidente della Cassa. Faccio osservare che in astratto si potrebbe dare uno stato di urto tra il presidente ed il Consiglio di amministrazione, per cui il primo in forma arbitraria potrebbe convocare l'Assemblea dei delegati per metterla quasi in concorrenza con il Consiglio. Voglio dire, cioè, che mi sembra grave affidare esclusivamente al presidente la facoltà di convocare il Comitato, che è poi l'organo sovrano. Mi sembrerebbe pertanto più prudente stabilire che il presidente

convochi il Comitato su parere conforme o sentito il Consiglio di amministrazione. Occorrerebbe fissare, cioè, almeno in forma consultiva, un intervento del Consiglio di amministrazione.

DE NICOLA. Si potrebbe stabilire che la convocazione del Comitato è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

BERLINGUER. La formula proposta dal senatore De Nicola mi sembra troppo vincolativa.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'osservazione del senatore Orlando è indubbiamente una osservazione di peso.

V'è da tener presente che, come da nostra deliberazione precedente, il Comitato dei delegati avrà una durata di due anni. Quando i Consigli degli Ordini fiorentini lo rinnoveranno allo scadere dei due anni, può darsi che essi inviino al Comitato delegati diversi da quelli designati in passato, per cui il Comitato dei delegati sarà composto in modo differente da quello precedente.

Ora, se il Consiglio di amministrazione avesse una durata maggiore del Comitato, sarebbe sempre quello nominato dall'Assemblea precedente del Comitato dei delegati, nonostante la nomina di nuovi delegati. Ora, si potrebbe verificare un voto di sfiducia da parte del nuovo Comitato, per cui il Consiglio di amministrazione, che dipende dal Comitato stesso, sarebbe costretto a dimettersi. Tale controllo varrebbe rispetto a tutte le attività, siano esse del Consiglio di amministrazione o soltanto del presidente. Pertanto la convocazione del Comitato servirebbe a far valere le responsabilità non soltanto del Consiglio, ma anche del presidente.

BERLINGUER. Credo che il caso di un arbitrio, di un capriccio del presidente debba considerarsi estremamente raro.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio osservare peraltro che l'ipotesi di un conflitto fra il presidente e il Consiglio di amministrazione deve essere valutato in relazione con l'ultimo comma dell'articolo 6, che recita: « Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quanto ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quinto degli iscritti alla Cassa ».

ORLANDO. Potrebbe essere qualcosa. Ma un quinto degli iscritti mi sembra troppo poco.

DE NICOLA. Si potrebbe allora elevare questa frazione e rinunciare al parere del Consiglio di amministrazione, sia sotto forma vincolante, sia sotto forma consultiva. E, del resto, mi sem-

bra che questa sia la soluzione migliore, in quanto sarebbero gli interessati, gli iscritti alla Cassa, a provocare la riunione del Comitato dei delegati.

A tal fine propongo che all'ultimo comma dell'articolo 6 si dica « un quarto », invece di « un quinto ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 6 nel seguente testo proposto dal senatore Rizzo:

« Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE NICOLA. Vorrei che risultasse a verbale che la designazione del presidente per la prima convocazione del Comitato dei delegati dovrà essere fissata secondo norme da stabilirsi in una disposizione transitoria.

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Nicola della formulazione di questa proposta.

Pongo ora in votazione il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 6. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti il seguente testo proposto dal relatore in sostituzione dei commi quinto e sesto:

« A ciascun delegato spetta un voto in rapporto a cinquanta, o frazione di cinquanta, iscritti alla Cassa, compresi nell'albo del Consiglio dell'Ordine che egli rappresenta, fino a cento iscritti; un voto in rapporto a cento iscritti, o frazione, da centouno fino a cinquecento e un voto in rapporto a duecento iscritti, o frazione, oltre i cinquecento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il comma settimo nel seguente testo, quale risulta dagli emendamenti proposti:

« Sono valide le deliberazioni e le nomine approvate dalla maggioranza assoluta dei voti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'ottavo ed ultimo comma con la sostituzione delle parole « che rappresentino almeno un quarto » alle altre « che rappresentino almeno un quinto », secondo la proposta del senatore De Nicola.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 6, che, in seguito agli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è presieduta dal Presidente o dal vice-Presidente della Cassa ed è valida in prima

convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati che rappresentano i tre quarti degli iscritti alla Cassa.

In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

A ciascun delegato spetta un voto in rapporto a cinquanta, o frazione di cinquanta, iscritti alla Cassa, compresi nell'albo del Consiglio dell'Ordine che egli rappresenta, fino a cento iscritti; un voto in rapporto a cento iscritti, o frazione, da centouno fino a cinquecento e un voto in rapporto a duecento iscritti, o frazione, oltre i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni e le nomine approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,30.